

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n. 11756/2020

Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Ricorso per cassazione - Istanza di sospensione del provvedimento impugnato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11756 del 17/06/2020 (Rv. 657955 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_373](#)

CORTE

CASSAZIONE

11756

2020